



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 370/15/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DELLA SEGNALAZIONE PROPOSTA DAL  
SIGNOR DAVIDE MORO (LISTA CIVICA “PRATICAMENTE DUE  
CARRARE”) E DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO, GIANPIETRO  
CRIVELLARO E PIERANGELA NEGRISOLO (RISPETTIVAMENTE LISTA  
CIVICA “CARRARESI NOI PER VOI” E “NEGRISOLO PER DUE  
CARRARE”), NEI CONFRONTI DELLA LISTA “DUE CARRARE PER IL  
FUTURO” PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 9  
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 17 giugno 2015;

VISTO l’art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e, in particolare, l’art. 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l’art. 1;

VISTA la delibera n. 165/15/CONS del 15 aprile 2015 recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015*”;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015”;*

VISTA la nota del 9 giugno 2015 (prot. n. 48472) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso gli esiti istruttori relativi al procedimento avviato nei confronti della lista “Due Carrare per il futuro” per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale con riferimento “*al fascicolo propagandistico della lista Due Carrare per il futuro in distribuzione nel territorio del Comune di Due Carrare, corredato da interventi del Sindaco uscente, foto di tutti gli assessori e dati relativi alla relazione di fine mandato*”. In particolare il Comitato - ricevuta la segnalazione dei signori Moro, Crivellaro e Negrisolo nella quale si denunciava la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - ha verificato il rispetto del divieto sancito dalla citata norma da parte dell’Amministrazione comunale con riferimento alla documentazione propagandistica distribuita;

CONSIDERATO che con la suddetta nota il Comitato ha rilevato “*che alla luce di quanto dichiarato dal Sindaco del Comune non sembra configurarsi la fattispecie di cui all’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, non vertendosi su pubblicazione proveniente dall’Amministrazione comunale*”. Pertanto, in considerazione di quanto dedotto dall’Amministrazione il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso all’Autorità gli atti istruttori per le determinazioni conclusive del procedimento;

ESAMINATA quindi la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e, in particolare, la nota del 9 giugno 2015 con la quale il Sindaco del Comune di Due Carrare ha inviato al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- con la deliberazione di Giunta Comunale del 23.12.2014 veniva stabilita la redazione di un opuscolo informativo cartaceo da distribuirsi alle famiglie denominato “Bilancio di mandato”, da realizzarsi attraverso il ricorso ad una ditta specializzata esterna per una spesa pari a 6.000,00 euro oltre IVA;
- veniva quindi assunto l’impegno di spesa in data 31.12.2014 e, con successiva determinazione veniva affidata alla IMPRIMENDA S.n.c. il servizio di realizzazione dell’opuscolo informativo;
- con successiva determinazione, nel maggio 2015, il Comune di Due Carrare procedeva, per ragioni di economia di spesa, alla revoca della delibera del dicembre 2014, poiché il bilancio di fine mandato era stato redatto mediante l’utilizzo di personale interno all’Amministrazione comunale e trasmesso, nel febbraio 2015, alla Corte dei Conti;
- pertanto “*nessun opuscolo è stato diffuso nel territorio comunale a cura e spese del Comune di Due Carrare nella sua veste istituzionale*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

PRESA VISIONE della documentazione allegata all'istruttoria, oltre che dell'opuscolo informativo denominato "Bilancio di mandato" nonché di tutte le informazioni consultabili alla data di conclusione degli accertamenti istruttori;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dal citato art. 9 è stato ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2015;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *"proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *"a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale"* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *"l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici"*, nonché *"la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa"* finalizzata, tra l'altro, a *"promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale"*;

RILEVATO che le forme di comunicazione oggetto della segnalazione *de qua* sono riconducibili nel novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000 e risultano essenzialmente dirette a proporre un'immagine positiva dell'operato dell'amministrazione comunale;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RILEVATO tuttavia che alla luce di quanto dichiarato dal Sindaco del Comune di Due Carrare la fattispecie oggetto di segnalazione “*non è da considerarsi una pubblicazione proveniente dall’Amministrazione comunale*”, ovvero che “*nessun opuscolo è stato diffuso nel territorio comunale a cura e a spese dell’Amministrazione nella sua veste istituzionale*”;

RITENUTO pertanto, di condividere le determinazioni istruttorie pervenute dal Comitato a seguito delle controdeduzioni inviate dall’Amministrazione, in ossequio agli obblighi di legge;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

### **DELIBERA**

l’archiviazione della segnalazione presentata dai sigg.ri Moro, Crivellaro e Negrisola, per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte della lista “Due Carrare per il futuro”.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al soggetto segnalante e al Comune di Due Carrare (PD), è altresì trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 17 giugno 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani